



CITTÀ DI BIELLA
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Relazione tecnico-illustrativa

(ai sensi D.Lgs n.42/2004 s.m.i. articolo 146 comma 7)

PROPOSTA DI ACCOGLIMENTO

(art. 11, comma 5, DPR 31/2017)

RICHIEDENTE: CARUGGI MARIO, VERONIKI WATER POWER DUE s.r.l.

Pratica Paesaggistica n. 34/2023 – prot. 5956/2023 del 30/11/2023

Progettista: ING. PALLANZA STEFANO

INTERVENTO: Demolizione parziale (senza interventi di scavo) delle opere di presa accessorie sul rio Grande e sul rio Moscarola dell'impianto idroelettrico di proprietà della società Veroniki nei comuni di Biella e Pralungo, con opera di presa principale sul torrente Oropa nei pressi della cascina S. Bartolomeo. Interventi di adeguamento dell'opera di presa principale che però non comprendono la realizzazione o la demolizione di manufatti ma sono l'installazione di componenti impiantistiche di piccole dimensioni.

ubicazione: VIA SANTUARIO DI OROPA – Catasto Terreni foglio 16, numero 44, foglio 19, numero 135, 139

PRGC: Aree agricole di interesse paesistico ambientale E2

INTERVENTO SUBDELEGATO a Comune di BIELLA ai sensi dell'art.3 della L.R.32/2008 – Determina Regione Piemonte 28 ottobre 2021, n. 688;

ISTANZA PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO ex art. 3, comma 1 del DPR 13 febbraio 2017 n. 31 – allegati C e D – intervento riconducibile ad allegato B del DPR 31/2017

VINCOLI:

- vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1:

- lettera c) fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- lettera g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (*norma abrogata, ora il riferimento è agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018*);
- lettera f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi - Riserva speciale del Sacro Monte di Oropa;

DATO ATTO CHE

- la documentazione allegata al progetto, si ritiene adeguata e conforme a quanto previsto dal D.P.C.M. 12 dicembre 2005 e dall'accordo sottoscritto in data 27/06/2007 tra Regione Piemonte e Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, relativo alla documentazione che deve accompagnare le istanze di autorizzazione paesaggistica;
- per i dettagli delle dimensioni, caratteristiche architettoniche e materiali, si rimanda agli elaborati allegati.

VERIFICA CONFORMITÀ Piano Paesaggistico Regionale

(approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017):

- TAV P2:

- aree tutelate per legge ex D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1:

- lettera c) – i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua (art. 14 NTA);
- lettera g) i territori coperti da foreste e da boschi (art. 16 NTA)
- lettera f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi - Riserva speciale del Sacro Monte di Oropa (art. 18 NTA);

- TAV P4:

- componenti naturalistico-ambientali:

- zona fluviale interna (art. 14 NTA);
- territori a prevalente copertura boscata (art. 16 NTA)
- aree di montagna (art. 13 NTA)
- praterie - prato-pascoli – cespuglieti (art. 19 NTA)

- L'intervento risulta conforme alle prescrizioni contenute nel Piano Paesaggistico Regionale con particolare riferimento alle prescrizioni di cui gli articoli 3, 13,14, 15,16,18, 23, 26, 33 e 39 delle Norme di Attuazione e con quelle specifiche dettate nelle schede del "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte".

- L'area non è sottoposta a provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico ai sensi artt. 136 – 141 – 157 D.Lgs 42/2004.

Richiamato il parere della Soprintendenza formulato con nota protocollo del 10/11/2023;

Visto il parere della Commissione Locale per il Paesaggio espresso in modalità asincrona in data 09/01/2024:

"Parere favorevole. E' opinione condivisa che la fattispecie di intervento possa rientrare nei casi di esclusione previsti nell'allegato A – lettere A. 25 e A. 15 del DPR 31/2017."

Dato atto che:

- gli interventi sono volti ad eliminare manufatti artificiali, estranei al contesto naturale di riferimento, con conseguente ripristino la morfologia originaria del sito e del greto del corso d'acqua;

- le opere in progetto sono inoltre riconducibili ai casi previsti nell'allegato A del DPR 31/2017:

A 15 - fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici nonché le eventuali specifiche prescrizioni paesaggistiche relative alle aree di interesse archeologico di cui all'art. 149, comma 1, lettera m) del Codice, la realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali, quali: volumi completamente interrati senza opere in soprasuolo; **condotte forzate e reti irrigue, pozzi ed opere di presa e prelievo da falda senza manufatti emergenti in soprasuolo**; impianti geotermici al servizio di singoli edifici; serbatoi, cisterne e manufatti consimili nel sottosuolo; tratti di canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di

servizi di pubblico interesse o di fognatura senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna; l'allaccio alle infrastrutture a rete. Nei casi sopraelencati è consentita la **realizzazione di pozzetti a raso emergenti dal suolo non oltre i 40 cm**;

A.25 - interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque e che non comportino alterazioni permanenti della visione d'insieme della morfologia del corso d'acqua; **interventi di manutenzione e ripristino funzionale** dei sistemi di scolo e smaltimento delle acque e **delle opere idrauliche in alveo**.

A seguito di verifica della compatibilità con i valori paesaggistici presenti nel contesto di riferimento, si esprime parere favorevole all'intervento proposto.

Avendo la proprietà attivato il procedimento per l'ottenimento dell'autorizzazione ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004, si ritiene di concludere l'iter amministrativo con il rilascio del provvedimento.

Biella, 11/01/2024

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Anna VALZ BLIN

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i e norme collegate